

Pubblicato il 13/01/2022

N. 00058/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00570/2021 REG.RIC.

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 570 del 2021, proposto dal signor -OMISSIS--OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avv. Salvatore Falconieri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliataria *ex lege* in Bari alla via Melo n. 97;

per l'annullamento

- della nota -OMISSIS- dello Sato Maggiore dell'Esercito, Dipartimento impiego del personale del 12.4.2021, di rigettato dell'istanza di riconoscimento dei benefici (permessi) con assegnazione ad un ente di stanza in -OMISSIS-, ai sensi dell'art. 33, commi 3 e 5, della legge del 5 febbraio 1992 n. 104;

nonché per l'accertamento e la condanna dell'amministrazione militare, anche in via cautelare, al riconoscimento del diritto ai benefici (permessi), con assegnazione a un ufficio militare ubicato in -OMISSIS-, ai sensi dell'art. 33, commi 3 e 5, legge 5 febbraio 1992 n. 104;

- nonché infine per l'annullamento di tutti gli atti antecedenti, preordinati, consequenziali e comunque connessi del relativo procedimento ed in particolare della nota -OMISSIS-del 24.9.2020 del Comando militare Esercito della Puglia.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;

Vista il deposito dell'atto di compiuto trasferimento nella sede anelata;

Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c), e 85, co. 9, cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 gennaio 2022 il dott. Lorenzo Ieva e uditi per le parti i difensori avv. Salvatore Falconieri, per la ricorrente;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1.- Con ricorso depositato come previsto in rito, il militare graduato dell'Esercito ha documentato il possesso dei requisiti per la fruizione dei benefici e per il trasferimento, ai sensi della legge 5 febbraio 1992 n. 104 per assistenza a persona familiare portatore di handicap in situazione di gravità.

- 2.- L'Amministrazione vi ha opposto in sede procedimentale diniego con motivazione generica, rappresentando la presenza di altri parenti in grado di poter in astratto assistere il padre portatore di handicap del ricorrente (T.A.R. Umbria, sez. I, 19 febbraio 2021 n.73) e ha resistito in sede processuale.
- 3.- Con ordinanza cautelare del 24 giugno 2021 n. 214, la Sezione ha indi accolto, con condanna alle spese, l'istanza del militare volta a chiedere l'assegnazione ad una sede nella provincia di -OMISSIS-, ritenendo necessario tutelare il familiare di primo grado portatore di handicap in situazione di gravità, bisognoso dell'assistenza del ricorrente *care giver*, come da documentazione sanitaria agli atti.
- 4.- L'ordinanza cautelare di primo grado è stata parimenti confermata in appello con condanna alle spese dalla pronuncia del Cons. St., sez. II, 15 settembre 2021 n. 5020, a fronte della dimostrata esclusività della coabitazione del militare con il genitore bisognoso di supporto e valutata la eloquente certificazione medica ospedaliera circa la qualità di *care giver* familiare in capo al ricorrente.
- 5.- Con deposito del 5 gennaio 2022, parte ricorrente ha prodotto il sopraggiunto provvedimento dell'amministrazione di trasferimento, datato 13 ottobre 2021, in una delle sedi anelate dal ricorrente, dal cui testo emerge che i preposti uffici hanno riesaminato l'istanza del militare e indi trasferito lo stesso, onde consentirgli di poter fruire dei benefici riconosciuti dall'art. 33, commi 3 e 5, della legge 5 febbraio 1992 n. 104.
- 6.- Ritiene il Collegio che sia sopraggiunta una causa d'improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto d'interesse, avendo *res melius perpensa* l'amministrazione attribuito i predetti benefici, di cui all'art. 33, commi 3 e 5, della legge 5 febbraio 1992 n. 104, assumendo come chiara e definitiva la duplice statuizione del giudice amministrativo.
- 7.- Peraltro, come già evidenziato in sede cautelare, la sussistenza di altri familiari astrattamente in grado di occuparsi del soggetto affetto da *handicap* grave, rimarcata dall'Amministrazione, non è idonea a giustificare il diniego, alla luce del testo vigente dell'art. 33 della legge n. 104/1992 e s.m.i., mentre le esigenze organizzative opposte dall'Amministrazione stessa sono del tutto generiche ed altresì prive di fondamento, ove ed in quanto riferite al ricorrente.
- 8.- Le spese indi possono esser compensate per la pronta definizione in rito della controversia.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse nei sensi in motivazione.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell'articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.

Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 11 gennaio 2022 con l'intervento dei magistrati:

Rita Tricarico, Presidente FF

Alfredo Giuseppe Allegretta, Primo Referendario

Lorenzo Ieva, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE
Lorenzo Ieva

IL PRESIDENTE
Rita Tricarico

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.